



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

COVID 19 (CORONAVIRUS)

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) – SCADENZA 16 GIUGNO 2020

POSSIBILE PROROGA “DIFFERENZIATA”

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE N. 5/DF DELL’8 GIUGNO 2020

Gentile Cliente,

il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito, a ridosso della scadenza (8 giugno 2020) alcuni chiarimenti sulla possibilità per i Comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza e le modalità con cui può essere esercitata tale facoltà.

In particolare, è stato precisato che è possibile il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto (Emergenza COVID-19), con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale.

Viene altresì evidenziato che la quota IMU riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità dei Comuni.

Rimane fermo al 16 giugno 2020, quindi, il termine entro cui i contribuenti devono versare la prima rata dell’IMU per l’anno 2020, salvo che i singoli Comuni non abbiano previsto una proroga del termine per quei soggetti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.

La risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno, pubblicata il 9 giugno 2020, dal Dipartimento delle Finanze del M.E.F., a ridosso della scadenza della prima rata 2020 (16 giugno 2020), chiarisce alcuni aspetti relativi alla possibilità per i Comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza, in vista della scadenza del 16 giugno.

Tale facoltà è prevista dagli articoli 52 del D.lgs. 446/1997 e 6, comma 3, della Legge 212/2000, e dalla giurisprudenza amministrativa (a sostegno, l’ordinanza del Consiglio di Stato del 28 agosto 2001 n. 4989).

Tanto chiarito, il M.E.F. sottolinea che il potere di differimento dei termini di versamento spetta, in primis, al Consiglio comunale.

È residuale, invece, l'esercizio di tale facoltà da parte della Giunta comunale, la quale dispone il differimento, mediante delibera, a condizione che il provvedimento sia oggetto di successiva espressa ratifica da parte del Consiglio comunale.

Tale soluzione, sensibile alla situazione emergenziale in atto, trova conforto nei recenti interventi del Consiglio di Stato n. 4435 e 4436 del 23 luglio 2018, in occasione dei quali è stata confermata la validità di una delibera di Giunta che approvava le aliquote sui tributi ratificata, seppure tardivamente, dal Consiglio comunale.

Non trova, invece, il sostegno dei giudici di Palazzo Spada l'ipotesi di delegare alla Giunta comunale, con deliberazione regolamentare del Consiglio comunale, il potere di differire i termini del versamento (Consiglio di Stato n. 5288/2014).

Le indicazioni fornite dalla risoluzione in commento fanno seguito al comunicato del 21 maggio, con cui l'IFEL aveva pubblicato uno "schema di delibera" che prevede la proroga del termine di versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2020.

La possibilità di differimento del termine di versamento dell'IMU può essere ricavato dalla nuova disciplina di riferimento contenuta nei commi 739-783 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.

In base a quanto previsto al comma 762 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020, la prima rata della "nuova" I.M.U. per l'anno 2020 deve essere versata entro il 16 giugno 2020.

La seconda rata dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2020, fatta salva la possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno.

L'emergenza sanitaria in corso rientra fra le "situazioni particolari" di cui al successivo comma 777, lettera b), grazie al quale gli enti locali introducono, mediante regolamento, il differimento dei termini per il versamento.

Il Comune può esercitare tale facoltà con esclusivo riferimento alle entrate di sua esclusiva competenza.

L'ente locale, pertanto, non può prevedere interventi (nemmeno il semplice differimento dei versamenti) che riguardano la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo "D".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 753, della legge 160/2019, infatti, "per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento"; **in ogni caso il Comune non può (facoltà ma non obbligo) rinunciare alle sanzioni**

Le medesime considerazioni sinora riportate possono essere applicate, secondo il M.E.F., a un'altra soluzione agevolativa, che lascerebbe invariata la scadenza I.M.U. ammettendo al contempo di regolarizzare l'acconto I.M.U. fino al 30 settembre 2020 senza sanzioni e interessi.

La giurisprudenza amministrativa e quella contabile sono concordi nel ritenere che, limitatamente alla quota comunale e a quella statale in sede di accertamento, il Comune non possa rinunciare integralmente alle sanzioni (Consiglio di Stato n. 4989 del 28 agosto 2001 e, sull'altro versante, Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione siciliana decisione n. 106 del 2014 e Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia parere n. 140 del 2018).

Tale preclusione viene temperata sia da quanto disposto dall'articolo 50 della legge 449/1997, che consente di istituire nuove ipotesi di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, sia da quanto previsto dalla stessa legge 160/2019, che riconosce al singolo ente locale di disporre autonomamente la dilazione delle somme, anche prima che l'atto diventi esecutivo, secondo le modalità delineate nella risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 aprile 2020 n. 3/DF.

ATTENZIONE

Quindi, per quanto esplicitato in precedenza e in relazione alla necessità di:

1. **eseguire l'aggiornamento della contabilità (dati) degli immobili di ogni contribuente;**
2. **verificare per ogni singolo Comune, l'esistenza di una delibera che, in aderenza alla detta indicazione, approvi la postergazione (per esempio, il Comune di Pistoia ha deliberato la proroga al 30 settembre 2020);**
3. **valutare la convergenza di tanti pagamenti in scadenza alla detta data (30 settembre 2020), anche diversi dai tributi locali;**
4. **ricevere la richiesta formale di sospendere il pagamento e beneficiare della proroga con ulteriore lavoro dello Studio in tempi strettamente necessari**

si invita a comunicare "esclusivamente" via mail (a Paola e Simona),

entro e non oltre le ore 24.00 di venerdì 12 giugno 2020

la volontà di utilizzare la citata proroga, ove stabilita, per il Comune ove sono collocati gli immobili di proprietà; in assenza di qualsiasi comunicazione scritta (quindi non si tengono in considerazione altre modalità di comunicazione, necessitando della formalizzazione dell'autorizzazione) o in ritardo rispetto al detto termine, lo Studio procederà in automatico con il pagamento al 16 giugno 2020.

Si ritiene, comunque, consigliabile, ove possibile, il pagamento alla data originaria e naturale del tributo (appunto, 16 giugno 2020).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Cordialità.

Allegati:

1. Ministero dell'Economia e delle Finanze – circolare 5/DF dell'8 giugno 2020.

Pistoia, lì 10 giugno 2020

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani